

Il GE,

letta l'ordinanza emessa in data 11.3.2026,

letto l'art. 487 c.p.c.,

MODIFICA

La stessa nel seguente punto:

laddove è scritto a pag. 6

nell'ipotesi di presentazione di UNICA OFFERTA AMMISSIBILE:

a) se l'offerta sia pari o superiore al "valore d'asta/prezzo di riferimento" indicato nell'avviso di vendita, l'offerta sia accolta ed il bene aggiudicato all'offerente;

b) se l'offerta sia inferiore al "valore d'asta/prezzo di riferimento" indicato nell'avviso di vendita (ovviamente, nei limiti di ammissibilità dell'offerta), l'offerta sia accolta ed il bene aggiudicato all'offerente salvo che:

- in primo luogo, il professionista ritenga che vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita in ragione dell'esistenza di circostanze specifiche e concrete (da indicarsi in ogni caso espressamente nel verbale);
- in secondo luogo, siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c.

Nel primo caso, il professionista pronuncerà nuovo avviso di vendita e comunicherà la circostanza al g.e.

Nel secondo caso, il professionista procederà alla deliberazione dell'istanza di assegnazione ed agli adempimenti consequenziali;

deve leggersi

**nell'ipotesi di presentazione di UNICA OFFERTA AMMISSIBILE:**

***a) se l'offerta sia pari o superiore al "prezzo base" indicato nell'avviso di vendita, l'offerta sia accolta ed il bene aggiudicato all'offerente;***

***b) se l'offerta sia inferiore al "prezzo base" indicato nell'avviso di vendita (ovviamente, nei limiti di ammissibilità dell'offerta), l'offerta sia ritenuta inammissibile.***

Tutto il resto invariato.

Manda la cancelleria per le comunicazioni e l'annotazione in calce all'ordinanza modificata.

Aversa, 31.3.2026

Il GE

Dr.ssa Antonella Paone